



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



SETTORE TECNICO

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it

sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

DETERMINAZIONE

DETERMINA N. 49

DEL **16/02/2017**

OGGETTO: ESECUZIONE D'UFFICIO IN DANNO, CON DIRITTO DI RIVALSA, PER SMOBILIZZO PARZIALE DELLA GRU A TORRE SITA IN VIA C. TERRANOVA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICILIANA GRU SRLS
CIG: Z761D69E78

Tipologia:

Nome Fornitore: SICILIANA GRU SRLS

Importo: 5.100 + IVA 22%

Norma o titolo: art. 36 c.2 lett. "a"

Ufficio e funzionario: Ufficio Lavori Pubblici;

Modalità affidamento:

Link progetto o curriculum o contratto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- che dinanzi all'incompleto edificio in c.a. da adibire in parte ad uso civile abitazione ed in parte ad uso commerciale, sito in Castellana Sicula, in prossimità della via Cesare Terranova, si trova posizionata una "gru a torre" che risulta essere inoperante alle attività di costruzione di detto edificio da circa un decennio per sopravvenuta inefficacia/decadenza del provvedimento edificatorio del 06/11/2000 relativo alla variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n° 17 del 25/07/1996, i cui lavori iniziati in data 30/07/2001 si sarebbero dovuti ultimare entro il mese di luglio dell'anno 2004.
- i predetti provvedimenti edilizi venivano rilasciati ed intestati alla I.T.I. di Stramera Domenico & C. s.n.c, rappresentata dal signor Stramera Domenico Francesco, nato a Polizzi Generosa il 26/09/1954, in qualità di Amministratore di detta società e che gli stessi provvedimenti venivano successivamente volturati in data 16/07/2001 alla Immobiliare Europa s.r.l. a suo tempo rappresentata dal signor Oscar Cosentini, nato a Cosenza il 06/05/1961, nella qualità di Amministratore.
- trattasi di una "gru a torre", costituita essenzialmente da una struttura verticale "torre" in traliccio di acciaio sulla cui sommità si trova la ralla che serve a fare ruotare liberamente di 360 gradi il "braccio" anch'esso in traliccio di acciaio della lunghezza di circa 45 metri, sostenuto il tutto da un basamento, macchinario questo da cantiere edile allestito ed impiegato per la costruzione dell'edificio sopra indicato i cui lavori furono iniziati circa trent'anni fa, in forza della Concessione Edilizia n° 18 del 31/10/1986;
- si è in presenza di un macchinario inoperante per cantiere edile chiuso come in effetti lo è da circa un decennio per sopravvenuta inefficacia/decadenza della concessione edilizia di variante sopra citata; tale stato di fatto lascia intendere che la "gru a torre " di che trattasi non può rispondere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. proprio per assenza di lavori ne tanto meno può correlativamente allo stesso decreto rispondere alle prescrizioni di sicurezza dipendenti dall'impiego ed operatività della stessa;
- la durata di un cantiere edile non può protrarsi oltre al termine di ultimazione dei lavori stabilito nella concessione edilizia e che pertanto questo lascia intendere che la durata di un cantiere edile non può protrarsi per un periodo di tempo indeterminato.
- Sono pervenute negli anni numerose segnalazioni scritte e verbali con cui alcuni cittadini proprietari di aree ed abitazioni ubicate al di sotto del raggio d'azione della suddetta gru hanno più volte percepito ed espresso un senso di pericolo, dubitando fortemente la mancanza di requisiti di sicurezza e prevenzione afferenti al suddetto macchinario, facendo presente che è soprattutto in concomitanza di condizioni atmosferiche avverse che vengono sentiti chiaramente e ripetutamente forti stridori metallici provenienti dalla gru in questione;
- Sono state inoltrate alla ditta proprietaria della gru diverse diffide e comunicazioni di avvio del procedimento per l'emissione di atti coercitivi, inerenti allo smobilizzo della stessa, che non hanno sortito alcun effetto tangibile;

Rilevato che:

- il raggio di libera rotazione del braccio mobile della suddetta gru genera una circonferenza d'azione che invade aree private in cui insistono diverse abitazioni nonché aree pubbliche (tratti di via Cesare Terranova);
- tale condizione è fonte di pericolo nonché minaccia alla incolumità pubblica;
- sul braccio della gru di che trattasi sono presenti il carrello, la fune di sollevamento in posizione di quasi massima rialzata ed annesso gancio che si presenta non scarico prova ne è che risulta agganciato un blocco di calcestruzzo di forma parallelepipedica dal peso presunto, stante all'analisi visiva, di circa 1.000 Kg che può essere inteso come carico sospeso;
- tale carico, secondo il posizionamento che andrebbe ad assumere il braccio della gru, invaderebbe spazi al di fuori dell'area perimetrata e recintata con pannelli metallici ondulati pertinente al preesistente cantiere, attualmente inattivo; ciò aggraverebbe ancora di più il pericolo per persone o cose;
- questa condizione pregiudica la sicurezza delle persone passanti nelle immediate vicinanze di detta recinzione nonché costituisce seria minaccia per quelle cose che si troverebbero coinvolte dalla caduta accidentale dall'alto del blocco di calcestruzzo;
- la presenza della suddetta "gru a torre", pertinente ad un preesistente cantiere edile, giacente in zona residenziale di questo Comune, inoperante da circa un decennio, reca pregiudizio al decoro urbano che va salvaguardato ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 56 del Regolamento Edilizio del vigente strumento urbanistico, (P.R.G.) di questo Comune;
- tale presenza nuoce alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando, non solo scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine dell'abitato di Castellana Sicula, ma soprattutto l'accrescersi della percezione di pericolo da parte di quei cittadini proprietari di aree ed abitazioni che si trovano al di sotto del raggio di rotazione della gru.
- A fronte delle suddette motivazioni, il Sindaco in data 13/10/2015 emetteva la propria ordinanza n. 89 necessaria per lo smobilizzo della "gru a torre" di che trattasi;
- Si sottolinea che la succitata ordinanza è stata predisposta contemplando nel suo contenuto l'art. 54 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (T.U.E.L.) recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008, n° 92, convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008, n° 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare i commi 1 e 4 che disciplinano i compiti ed i poteri del Sindaco).
- con Ordinanza n. 154/2016 depositata in data 28/01/2016 il T.A.R. della Sicilia ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta dalla Immobiliare Europea s.r.l., inerente al ricorso per l'annullamento della predetta Ordinanza Sindacale n. 89 del 13/10/2015.
- Con nota del 16/02/2016, Prot. n° 2084 il Sindaco e il Responsabile del Settore Urbanistica, a seguito del suddetto esito del TAR, diffidavano i soggetti responsabili, appartenenti alla Società Immobiliare Europea s.r.l., a dare esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 89 del 13/10/2015 relativa allo smobilizzo della "gru a torre".
- Con Ordinanza n° 319/2016 - Reg.Prov.CAU. il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l'appello sul ricorso avanzato dalla Immobiliare Europea s.r.l., inerente al ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 89 del 13/10/2015 sancendo, sostanzialmente, l'ingiustificabilità della permanenza della gru

in quanto la stessa determina disagi per la cittadinanza, inquinamento ottico e nocumento al decoro urbano, oltreché propensione a pericoli.)

- Con nota Prot. n° 9062 del 22/07/2016, il Sindaco e il Responsabile del Settore Urbanistica, a seguito del suddetto esito del Consiglio di Giustizia Amministrativa, diffidavano ancora una volta i soggetti responsabili, appartenenti alla Società Immobiliare Europea s.r.l., a dare esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 89 del 13/10/2015 relativa allo smobilizzo della "gru a torre".
- La Ditta immobiliare europea con nota datata 25/08/2016, acquisita al protocollo di questo comune il 29/08/2016 con n° 10386, sostanzialmente lamentava l'impossibilità di accesso al cantiere di che trattasi per poter procedere allo smobilizzo della gru;
- A verifica di quanto asserito in data 28/09/2016 si procedeva ad effettuare sopralluogo congiunto con carabinieri, corpo Polizia Municipale, Ufficio tecnico ed Amministrazione comunale nell'area pertinente all'ex cantiere edile, di proprietà della Società Immobiliare Europea s.r.l., dal quale è emerso la persistenza in loco del gru, l'assenza della ditta proprietaria e che l'idoneità della viabilità di accesso al cantiere;
- Con nota del 23/11/2016, Prot. n° 14304 il Sindaco e il Responsabile del Settore Urbanistica, davano ai soggetti responsabili, appartenenti alla Società Immobiliare Europea s.r.l., comunicazione dell'attivazione del procedimento coatto, il cui intervento sostitutivo è finalizzato allo smobilizzo della "gru a torre".
- La Ditta immobiliare europea con nota datata 05/12/2016, acquisita al protocollo di questo comune il 13/12/2016 con n° 15073, rimarcava le proprie deduzioni relativamente alla mancata realizzazione della strada, mostrando comunque disponibilità all'apertura del cantiere per lo smobilizzo forzoso della gru, previa semplice comunicazione;
- Ritenuto pertanto necessario intervenire urgentemente e senza indugio in via sostitutiva per grave inadempienza da parte della Società Immobiliare Europea s.r.l. al fine di garantire la pubblica incolumità nonché il decoro urbano, così come sancito dall'ordinanza del Sindaco n° 89 del 13/10/2015 e confermato dalla Ordinanza n° 319/2016 - Reg.Prov.CAU. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dando atto è fatto salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le procedure previste dalla legge;
- Ritenuto che per il ripristino della pubblica incolumità e decoro è sufficiente procedere allo smontaggio parziale (Braccio – controbraccio) della gru;
- Ritenuto inoltre necessario informare, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, la Procura della Repubblica circa l'inottemperanza dell'Ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco con n° 89 del 13/10/2015, in forza dell'art.54, 4° comma del D.Lgs 267/2000", per la valutazione della sussistenza di ipotesi di reato;
- Tenuto conto che sul ME.PA. non vi sono ditte abilitate alle operazioni di smobilizzo della gru si è proceduto a richiedere preventivo, a mezzo pec, per un importo netto presunto di €. 5.500,00 alle seguenti n° 4 ditte:

Denominazione ditta	Sede
Nuovo cantiere service di bezzi vincenzo & c. S.a.s.	Via Elio Vittorini, 2 - 90036 Misilmeri (PA)
Schimmenti gru srls	Viale dell'olimpo n° 36 - 90147 Palermo (PA)
Eurosollevamenti	Via Concordia 23- 90124 Palermo (PA)

Siciliana gru srls	via Enrico Farddella n° 11/c – 60124 Palermo
--------------------	---

- alla data di scadenza è stato acquisito, con prot. n° 1896 del 16/02/2016, il preventivo da parte della ditta Siciliana gru srls, con sede in via Enrico Farddella n° 11/c, titolare della P. IVA: 06185350821, corredato dalle dichiarazioni del possesso dei requisiti morali e professionali, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio di smobilizzo gru parziale (Braccio – controbraccio) per un importo netto di €. 5.100,00 e pertanto per un importo lordo di €. 6.222,00;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in Data 16/02/2017 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z761D69E78**;
- che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 che prevede, per importi inferiori a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;
- Ritenuto non più necessario alcun preavviso all'interessato del giorno in cui si procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, per il fatto che l'intervento sindacale è pienamente giustificato dall'inadempimento dell'interessato entro il termine prefissato;
- che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 anche determina a contrarre in quanto:
 - 1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento del servizio di che trattasi è quello di garantire la pubblica incolumità;
 - 2) la forma del contratto è la presenta determina dirigenziale, ai sensi del dlgs 50/2016;
 - 3) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;
 - 4) che il servizio di che trattasi è a titolo oneroso con azione di rivalsa;

Visto

- D.Lgs 50/2016 e smi;
- L'art. 24 della L.R. 8/2016;
- L'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- La determina del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione delle posizioni organizzative dell'ENTE;
- La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di castellana Sicua;
- La determina n° 283 del 07/10/2016 il sottoscritto è stato nominato RUP;
- Il D. Lgs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

1. Di provvedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere che risulteranno necessarie per lo smobilizzo parziale della gru ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di cui sopra;

2. Affidare alla ditta Siciliana gru srls, con sede in via Enrico Farddella n° 11/c, titolare della P. IVA: 06185350821 il servizio di smobilizzo parziale della gru (Braccio – controbraccio) per l'importo di €. 5.100,00 oltre IVA di €. 1122,00 in ragione del 22% e quindi per complessive €. 6.222,00;
3. Dare atto che con successivo provvedimento sarà avviata azione di rivalsa nei confronti dell'inadempiente *Società Immobiliare Europea s.r.l.*
4. Impegnare la complessiva somma di **€. 6.222,00** IVA compresa al cap. 5112 cod bil 2.02.01.09 del corrente esercizio finanziario;
5. La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) Va pubblicata sul sito del Comune di Castellana Sicula nella sezione "Amministrazione trasparente", in forza dell'art. 39 del dlgs 33/2013
 - d) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore - RUP

(PhD. Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, 17.02.2017

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°51112	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°765/16	€ 6.222,00
------------------	---------------------------------------	---	------------